PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo ?

BELLONI, *relatore*. La Commissione accetta la proposta.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quanto alla osservazione dell'onorevole Tofani, essa è mossa da una preoccupazione che credo non abbia in pratica ragion d'essere, perchè tutto dipenderà dai contratti che si stipuleranno. I contratti dovranno di necessità stabilire la zona per cui sono validi, gli stabilimenti per cui sono validi.

Se, quindi, un gruppo di datori di lavoro, che è compreso nei sindacati, riterrà di potere per gli stabilimenti che possiede in una determinata zona consentire all'accordo, ma non di potere per gli stabilimenti che sono in un'altra zona consentire, lo farà includere nel concordato. È evidente !

Ora queste sono disposizioni che sfuggono ad una generale disposizione legislativa. Appartengono alla concreta disciplina contrattuale dei rapporti.

TOFANI. Ma c'è anche l'obbligatorietà!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma al momento in cui i contratti si stipulano ! È quello il momento della discussione. È chiaro che questi contratti non saranno stipulati senza sentire gli interessati ! I sindacati per quanto siano autocratici, dovranno procedere d'accordo con gli interessati.

Ad ogni modo la garanzia che i singoli gruppi interessati nelle singole zone siano sentiti è materia degli statuti delle Confederazioni o delle Federazioni: è qui che si stabiliranno i rapporti interni tra dirigenti e singoli soci.

Non bisogna chiedere tutto alla legge la quale non deve dare altro che norme generali. Sarà poi la pratica, saranno gli stessi contratti che stabiliranno le norme concrete per i vari casi. In sede contrattuale poi io credo che l'onorevole Tofani saprà bene essere un vigile tutore degli importanti e legittimi interessi che rappresenta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tofani.

TOFANI. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e poichè tutto quanto egli ha detto resterà inserito in verbale non insisto.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni metto a partito l'articolo 10 con gli emendamenti proposti o accettati dall'onorevole ministro.

(*È approvato*).

Art. 11.

« Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

« Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie ».

BAGNASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNASCO. Chiedo soltanto che siano precisate le associazioni di militari vietate, specificando che si tratta solo di quelle di militari in servizio, poichè vi sono anche associazioni di militari in congedo.

ROSSONI. Ma non sono sindacali.

ROSSI-PASSAVANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI-PASSAVANTI. All'articolo 11 del presente disegno di legge noi intendiamo non di formulare una critica, ma di rivolgere al Governo nazionale fascista una viva raccomandazione.

Uno dei maggiori inconvenienti finora deplorati e rilevati dalle corporazioni sindacali fasciste nei riguardi degli operai statali è stato quello della difformità del trattamento giuridico, economico; nei vari ministeri i salariati furono amministrati da differenti uffici con criteri e trattamenti non sempre uniformi.

Trattasi di circa 70,000 salariati, esclusi i giornalieri e gli operai delle ferrovie dello Stato, con una spesa annua di circa 600 milioni di lire.

Furono sostanziali le differenze esistenti negli ordinamenti di una tal massa di amministrati, nei criteri di ammissione e di avanzamento, nelle norme disciplinari, nonchè nelle retribuzioni, differenze queste ultime che non si limitarono al solo salario, ma si ripercossero su tutti gli assegnamenti